
NEWSLETTER INFORMATIVA LEGALE

Nr. 5

Settembre, 2007

Siamo lieti di trasmettervi l'ultima edizione della nostra newsletter di informativa legale.

La newsletter analizza questioni di diritto societario e tratta vicende di interesse generale per le aziende.

Confidiamo nel fatto che gli argomenti trattati possano essere di vostro interesse. Apprezzeremo ogni vostro commento o osservazione in merito.

DIRETTIVA 2005/56/CE DEL CONSIGLIO E DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLE FUSIONI TRANSFRONTALIERE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI

(Gazzetta ufficiale n. L 310 del 25/11/2005 pag. 0001 – 0009)

Direttiva Nr. 2005/56/CE
Regolamento CE Nr. 2157/2001
Direttiva Nr. 2001/86/CE
Direttiva Nr. 78/855/CE
Direttiva Nr. 68/151/CEE
Trattato dell'Unione Europea, Art. 58

INTRODUZIONE – Dal 15 dicembre, 2007 gli Stati Membri dell'Unione Europea dovranno implementare le necessarie norme di legge per adempiere alla recente Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamentare le cosiddette fusioni transfrontaliere di Società di capitali. E' verosimile ipotizzare che questo nuovo strumento legislativo potrà essere principalmente utilizzato da quei Gruppi societari europei che tendono a semplificare ed a centralizzare le strutture di gruppo, trasformando le filiali nazionali da società commerciali a responsabilità limitata in "branches" o piuttosto in agenzie commerciali.

Lo scopo di questa Direttiva, che fu adottata il 26 ottobre 2005 (OJ L 310 of 25.11.2005, p.1), è appunto quello di facilitare le fusioni transfrontaliere tra società di capitali stabilite nell'Unione Europea, introducendo un quadro legislativo semplificato.

Si tratta di un importante passo nello sforzo compiuto dall'Unione Europea di implementare

la "Strategia di Lisbona" ed è finalizzato ad identificare la legislazione applicabile a ciascuna delle società partecipanti ad una fusione societaria.

Una volta che la nuova entità societaria risultante dalla fusione sia stata costituita, un unico corpo di norme legislative nazionali si applica: quello dello Stato membro nel quale l'entità ha stabilito la propria sede legale.

SCOPO DELLA DIRETTIVA – La Direttiva dovrà applicarsi a quelle fusioni di società di capitali costituite ai sensi delle leggi di uno Stato Membro ed aventi la propria sede legale, il centro amministrativo o la principale sede amministrativa principale all'interno della Comunità, a condizione che almeno due di queste siano assoggettate alle leggi di due differenti Stati membri.

Riassumendo, la direttiva si applica alle fusioni di società a di capitali:

- costituite ai sensi delle leggi di uno Stato membro
- aventi la sede legale, il proprio centro amministrativo o la sede amministrativa principale nel territorio dell'Unione europea
- Qualora almeno due società siano regolate dalle leggi di due Stati membri differenti.

Gli Stati membri potranno decidere di escludere l'applicazione della Direttiva alle fusioni transfrontaliere che riguardano Società cooperative.

Allo stesso modo, quelle società che operano nel settore dell'investimento di capitali collettivo sollecitato presso il pubblico sono escluse dallo scopo di questa Direttiva.

<p>Cajola & Associati Via G. Rossini, 5 20122 Milan – Italy Phone: +390276003305 Fax: +3902780177 E-mail: law@cajola.com Web site : www.cajola.com</p>

Una delle questioni maggiormente trattate durante i lavori di adozione della Direttiva è stata la previsione normativa concernente la partecipazione dei lavoratori, date le ampie differenze nei sistemi normativi in vigore negli Stati membri, nonché la questione collegata di come affrontare quelle fusioni transfrontaliere ad esito delle quali si verifica la perdita o una riduzione della loro partecipazione.

La questione non è stata completamente risolta ed è tutt'ora dibattuta.

In linea generale, ai sensi della Direttiva adottata, le regole che prevedono la partecipazione dei lavoratori dovrebbero applicarsi alle fusioni transfrontaliere laddove la società risultante dalla fusione abbia la propria sede legale in uno Stato membro dove sono vigenti tali regole.

DEFINIZIONI – Ai sensi dell'articolo 2, ai fini della Direttiva, s'intende per:

1. società di capitali:

a) una società ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE (in Italia: società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni); o

b) una società dotata di capitale sociale e avente personalità giuridica, che possiede un patrimonio distinto il quale risponde, da solo, dei debiti della società e che è soggetta in virtù della sua legislazione nazionale alle condizioni di garanzia previste dalla direttiva 68/151/CEE per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2. fusione, l'operazione mediante la quale:

a) una o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente — la società incorporante — mediante l'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della società incorporante ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

b) due o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad una società da loro costituita — la nuova

società — mediante l'assegnazione ai propri soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

c) una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio attivo e passivo alla società che detiene la totalità delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale.

L'art. 3 stabilisce ulteriori norme riguardanti lo scopo della Direttiva, in particolare specificando che:

1. Nonostante quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2 (definizione di fusione), la Direttiva si applica anche alle fusioni transfrontaliere allorché la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consente che il conguaglio in contanti di cui alla medesima previsione normativa, superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale della società risultante dalla fusione transfrontaliera;

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la Direttiva alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società cooperativa, anche nei casi in cui quest'ultima rientrerebbe nella definizione di "società di capitali" di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

3. La Direttiva non si applica in ogni caso alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società.

CONDIZIONI RELATIVE ALLE FUSIONI TRANSFRONTALIERE – Salvo quanto

altrimenti previsto nella Direttiva, le fusioni transfrontaliere sono possibili solamente tra tipi di società che possono fondersi ai sensi della legge nazionale degli Stati membri. In aggiunta, una società che partecipa ad una fusione transfrontaliera rispetta le disposizioni e le formalità della legislazione nazionale cui è soggetta. Se la legislazione di uno Stato membro

consente alle autorità nazionali di opporsi, per motivi di interesse pubblico, ad una fusione a livello nazionale, tale legislazione si applica anche a una fusione transfrontaliera se almeno una delle società che partecipano alla fusione è soggetta al diritto di tale Stato membro. La presente disposizione non si applica nella misura in cui è applicabile l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo sulle concentrazioni tra imprese.

Le disposizioni e le formalità sopra descritte, riguardano, in particolare il processo decisionale relativo alla fusione e, tenuto conto del carattere transfrontaliero della fusione, la protezione dei creditori delle società che partecipano alla fusione, degli obbligazionisti e dei possessori di titoli o quote, nonché dei lavoratori per quanto riguarda i diritti diversi da quelli disciplinati dall'articolo 16.

Uno Stato membro può, in caso di società partecipanti a una fusione transfrontaliera cui si applica la sua legislazione, adottare disposizioni volte ad assicurare una protezione adeguata dei soci di minoranza che si sono opposti alla fusione transfrontaliera.

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA

– L'organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno:

- a) la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione e quelle previste per la società derivante dalla fusione transfrontaliera;
- b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale ed eventualmente l'importo del conguaglio in contanti;
- c) le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;
- d) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione;
- e) la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

f) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

g) i diritti accordati dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

h) tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

i) l'atto costitutivo e lo statuto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

j) se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono fissate a norma dell'articolo 16 le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione transfrontaliera;

k) informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera;

l) la data della chiusura dei conti delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera.

PUBBLICAZIONE – Il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, al più tardi un mese prima dell'assemblea generale che deve decidere al riguardo.

Per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e fatti salvi altri requisiti imposti dallo Stato membro alla cui legislazione la società è soggetta, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro in questione le seguenti indicazioni:

- a) la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione;

b) il registro delle imprese presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CEE di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e il loro numero di iscrizione in tale registro;

c) l'indicazione, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, delle modalità d'esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle società che partecipano alla fusione, nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalità.

RELAZIONE DELL'ORGANO DI DIREZIONE O DI AMMINISTRAZIONE –

L'organo di direzione o di amministrazione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redige una relazione destinata ai soci, nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera e spiega le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori.

La relazione è messa a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori o, in assenza di questi ultimi, dei lavoratori stessi, almeno un mese prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 9.

Qualora l'organo di direzione o di amministrazione di una delle società che partecipa ad una fusione riceva in tempo utile un parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società, secondo quanto previsto dalla legge nazionale, il parere è allegato alla relazione.

RELAZIONE DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI –

Una relazione di esperti indipendenti destinata ai soci e disponibile almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale di cui all'articolo 9 è redatta per ciascuna delle società che partecipano alla fusione. Tali esperti possono essere, a seconda della legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche.

In alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, possono esaminare il progetto comune di fusione transfrontaliera e redigere una

relazione scritta unica destinata a tutti i soci uno o più esperti indipendenti designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legislazione è soggetta una delle società che partecipano alla fusione o la società risultante dalla fusione, o abilitati da tale autorità.

La relazione degli esperti deve includere almeno la dichiarazione sulla congruenza o meno del rapporto di cambio (con gli elementi previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, relativa alle fusioni delle società per azioni).

Gli esperti hanno il diritto di chiedere a ciascuna delle società che partecipano alla fusione tutte le informazioni che ritengono necessarie per l'assolvimento del loro compito.

L'esame del progetto comune di fusione transfrontaliera da parte di esperti indipendenti o la relazione degli esperti non sono richiesti qualora tutti i soci di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera vi rinuncino.

APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA GENERALE –

Dopo aver preso conoscenza delle relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti indipendenti, l'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione decide sull'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera.

L'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera può subordinare la sua realizzazione alla condizione che l'assemblea stessa approvi espressamente le modalità della partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera.

Non è necessario che la legislazione di uno Stato membro richieda l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 78/855/CEE, ovvero quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la pubblicità prescritta è fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;
- b) tutti gli azionisti della società incorporante hanno il diritto, almeno un mese prima, di prendere visione presso la sede sociale di tale società, dei documenti riguardanti il progetto di fusione;
- c) uno o più azionisti della società incorporante che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto devono avere il diritto di ottenere la convocazione di un'assemblea generale della società incorporante che deve deliberare sulla fusione. Tale percentuale minima non può essere fissata a più del 5 %. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale.

CERTIFICATO PRELIMINARE ALLA FUSIONE – Ogni Stato membro designa l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa a ciascuna delle società che vi partecipano e che sono soggette alla sua legislazione nazionale.

In ogni Stato membro interessato le autorità designate rilasciano senza indugio a ciascuna delle società che partecipano alla fusione e che sono soggette alla legislazione di tale Stato un certificato attestante a titolo definitivo l'adempimento regolare degli atti e delle formalità preliminari alla fusione.

Se la legislazione di uno Stato membro cui è soggetta una società che partecipa alla fusione prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio dei titoli o delle quote o di compensazione dei soci di minoranza, senza che ciò impedisca l'iscrizione della fusione transfrontaliera nel registro, tale procedura si applica unicamente se, al momento dell'approvazione del progetto di fusione transfrontaliera a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, le altre società che partecipano alla fusione, situate in Stati membri la cui legislazione non prevede siffatta procedura, accettano esplicitamente la possibilità per i soci di tale società che partecipa alla fusione di far ricorso alla procedura summenzionata, da avviare dinanzi all'organo giurisdizionale che ha la competenza su tale società.

In tali casi, le autorità designate possono rilasciare il certificato, anche se tale procedura è già avviata. Il certificato deve tuttavia menzionare che la procedura è in corso.

La decisione relativa alla procedura è vincolante nei confronti della società derivante dalla fusione transfrontaliera e di tutti i suoi soci.

CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DI UNA FUSIONE TRANSFRONTALIERA – Ogni Stato membro designa l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa alla realizzazione della fusione transfrontaliera e, se necessario, alla costituzione di una nuova società derivante dalla fusione transfrontaliera quando quest'ultima è soggetta alla sua legislazione nazionale.

Tali autorità controllano in particolare che le società che partecipano alla fusione transfrontaliera abbiano approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera negli stessi termini e, se necessario, che le modalità relative alla partecipazione dei lavoratori siano state fissate.

A tale scopo, ciascuna delle società che partecipano alla fusione trasmette alle autorità designate il certificato preliminare alla fusione, entro sei mesi dal suo rilascio nonché il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall'assemblea generale.

EFFICACIA DELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA – La legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera determina la data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia. Tale data deve essere posteriore all'esecuzione dei controlli sulla legittimità della fusione. La legislazione di ciascuno degli Stati membri a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione determina, per quanto riguarda il territorio di tale Stato, le modalità, a norma dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, della pubblicità della realizzazione della fusione transfrontaliera nel registro pubblico presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti.

Il registro per l'iscrizione della società derivante dalla fusione transfrontaliera notifica immediatamente al registro presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti che la fusione transfrontaliera ha acquisito efficacia. La precedente iscrizione è cancellata, all'occorrenza, all'atto di ricezione della notifica, ma non prima.

EFFETTI DELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA

– La fusione transfrontaliera realizzata secondo l'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), comporta, a partire dalla data di efficacia ai sensi della legge dello Stato membro di riferimento, gli effetti seguenti:

- a) l'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata è trasferito alla società incorporante;
- b) i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante;
- c) la società incorporata si estingue.

Viceversa, la fusione transfrontaliera realizzata secondo l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) (fusione mediante costituzione di nuova società), comporta, a partire dalla data di efficacia ai sensi della legge dello Stato membro di riferimento, gli effetti seguenti:

- a) l'intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione è trasferito alla nuova società;
- b) i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società;
- c) le società che partecipano alla fusione si estinguono.

Qualora, in caso di fusione transfrontaliera di società cui si applica la presente direttiva, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società partecipanti alla fusione, tali formalità sono adempiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.

I diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione derivanti dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro

esistenti alla data in cui la fusione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù dell'efficacia della fusione transfrontaliera, trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera alla data a partire dalla quale la fusione ha efficacia. Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:

- a) dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante;
- b) dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporata.

FORMALITA' SEMPLIFICATE – Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le quote e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate, alcuni requisiti di legge tra i quali alcune informazioni del progetto comune di fusione transfrontaliera [Articolo 5, punti (b), (c) and (e)] e la relazione degli esperti indipendenti non si applicano.

In aggiunta, verificandosi quanto sopra, il requisito che i soci della società acquisita debbano diventare soci della società acquirente, non si applica.

Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI – Il principio generale in riferimento ai diritti di partecipazione dei lavoratori é che si applicano le leggi nazionali che regolano la vita della società risultante dalla fusione transfrontaliera.

Come eccezione, I principi e le regole riguardanti al partecipazione dei lavoratori contenuti nella rilevante legislazione comunitaria

e nella direttiva sulla Società Europea si applicano come segue:

- se almeno una delle società che partecipano alla fusione ha un numero medio di lavoratori, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di fusione transfrontaliera di cui all'articolo 6, superiore a 500 ed è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori; oppure

- se la legislazione nazionale applicabile alla società derivante dalla fusione transfrontaliera:

a) non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell'organo di amministrazione o dell'organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

b) non contempla, per i lavoratori di stabilimenti della società derivante dalla fusione transfrontaliera situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera.

Le norme sulla partecipazione dei lavoratori si applicano ad ogni fusione domestica conseguente ad una fusione transfrontaliera per un periodo di tre anni successivo alla data di efficacia della fusione transfrontaliera.

VALIDITA' – Ai sensi dell'art. 17, non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera che ha acquisito efficacia a norma dell'articolo 12.

CONCLUSIONI – La Commissione Europea ha accolto con favore nel 2005 l'adozione della Direttiva sulle fusioni transfrontaliere.

La Direttiva è stata adottata attraverso una singola lettura da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo.

Questo provvedimento chiave risponde alle forti istanze da parte del mondo degli affari e rende possibili le fusioni transfrontaliere di società di capitali nell'Unione Europea, che sino ad oggi

erano risultate impossibili o estremamente complesse e costose.

Oltre ai grandi Gruppi di società, la Direttiva sarà altresì di particolare interesse per quelle imprese di medie o modeste dimensioni, le quali volgono operano in più di uno Stato membro, ma non in tutta l'Unione Europea e che non sono in grado o non desiderano costituirsi come Società Europea ai sensi del relativo Regolamento comunitario.

Quello che ci si aspetta dall'implementazione della Direttiva è da un lato una riduzione dei costi di tali operazioni di fusione, dall'altro una garanzia di certezza normativa di cui possano giovare le imprese. Si tratta di una delle misure chiave per la crescita e lo sviluppo ai sensi dell'Agenda di Lisbona.

Nel 2005 il Commissario al Mercato interno ed ai servizi Charlie McCreevy disse: *"Sarà ora molto più semplice per le società europee cooperare e ristrutturarsi in ambito transfrontaliero. Questo renderà l'Europa più competitiva e permetterà al mondo degli affari di massimizzare i benefici del Mercato Unico. Mi congratulo con tutte le parti per la rapida adozione di questa Direttiva ed invito gli Stati Membri ad assicurare un'eguale rapida implementazione a livello nazionale."*

La Direttiva faciliterà le fusioni transfrontaliere di Società di capitali, che attualmente sarebbero altrimenti impossibili o con costi proibitivi. Stabilisce un semplice quadro normativo che si basa principalmente sulle normative nazionali applicabili alle fusioni domestiche e che evita la necessità di liquidazione della società acquisita.

La Direttiva colma un importante lacuna nel Diritto societario comunitario ed ha costituito la prima misura ad essere implementata ai sensi del Piano di Azione della Commissione sul diritto societario e sulla "corporate governance" nell'Unione Europea, pubblicato nel Marzo 2003.

Avv. Riccardo G. Cajola
Cajola & Associati